

## Credito d'imposta per beni strumentali 4.0: come utilizzarlo

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Anche per il 2024 e il 2025 le imprese possono fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria/Impresa 4.0". Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il D.L. n. 39/2024 ha introdotto l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È possibile predisporre ed inviare tali comunicazioni tramite il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024.

### Sommario

- Chi ha diritto al credito d'imposta?
- Quali sono gli investimenti agevolabili?
- Qual è la misura dell'agevolazione?
- Come si individua il momento di effettuazione dell'investimento?
- Come si utilizza il credito d'imposta?
- Quali sono i nuovi obblighi di comunicazione previsti dal D.L. n. 39/2024 per la fruizione dei crediti d'imposta?
- Quale documentazione è necessaria per fruire del credito di imposta?

Il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 è riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria/Impresa 4.0", destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che al 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è disciplinato dall'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020), come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 44, della **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234/2021).

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il D.L. n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Pertanto, mentre fino al 29 marzo 2024, il credito di imposta era riconosciuto automaticamente, dal 30 marzo 2024 il credito di imposta è compensabile solo previa comunicazione al Mimit.

Modalità e termini di invio della comunicazione sono stati definiti dal Mimit con **decreto direttoriale del 24 aprile 2024**.

Il credito di imposta **non è cumulabile** con il credito di imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024.

## Chi ha diritto al credito d'imposta?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 spetta a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato.

### Chiarimenti

Come specificato dall'[Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021](#), rientrano nel novero delle **imprese beneficiarie**:

- gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- le reti di imprese (sia le "reti-soggetto" che le "reti-contratto");
- le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d'impresa;
- le imprese neo costituite. La norma, infatti, non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell'attività.

### Leggi anche

[Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: dalle Entrate i chiarimenti sui requisiti](#)

### Esclusioni

Sono escluse:

- le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra **procedura concorsuale** prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al [D.lgs. n. 14/2019](#), o da altre leggi speciali;
- le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001](#). Al riguardo, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021 viene chiarito che l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta riguarda il **medesimo arco temporale** interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva. Ad esempio, un "periodo di interdizione" di 6 mesi che va dal 1° marzo 2024 al 1° settembre 2024 comporterà l'impossibilità, per l'impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d'imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale 1° marzo 2024 - 1° settembre 2024 (ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR).

### Regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **corretto adempimento** dell'obbligo di versamento dei contributi **previdenziali** e **assistenziali** a favore dei lavoratori.

Come chiarito nella **circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021**, la disponibilità del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC “irregolare” richiesto e non rilasciato (oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta. Qualora il credito d’imposta venga utilizzato in presenza di un Durc irregolare, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997, pari al 30% del credito utilizzato.

## Quali sono gli investimenti agevolabili?

Il **credito d’imposta** spetta in relazione agli **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati** ricompresi negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, **effettuati fino al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026 a condizione** che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

### **Beni materiali 4.0 agevolabili**

Con riferimento ai **beni materiali 4.0** di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti **tre categorie**:

1) **beni strumentali** il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In tale categoria rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;

2) **sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità**. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;

3) **dispositivi per l’interazione uomo macchina** e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

### **Beni immateriali 4.0 agevolabili**

Con riferimenti ai beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, fra i beni agevolabili rientrano:

- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota imputabile per competenza.

### **Caratteristiche dei beni**

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per i **requisiti**:

a) della **"strumentalità"** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, quindi, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), nonché quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono inoltre esclusi i materiali di consumo;

b) della **"novità"**. Pertanto, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. **Si considerano nuovi**:

- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);

- i beni destinati all'esposizione (show room). Non può invece usufruire dell'agevolazione il bene che il cedente abbia impiegato per scopi diversi dalla semplice esposizione;

- nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche dei cespiti usati, nella circolare viene chiarito che il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo complessivamente sostenuto non sia formato prevalentemente da quello dei cespiti usati: tale condizione dovrà risultare verificata sia nell'ipotesi di bene realizzato in economia che in quella di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In quest'ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente.

### **Territorialità**

Per espressa previsione normativa, i beni agevolati devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

### **Modalità di effettuazione degli investimenti**

Sono agevolabili i beni:

- acquistati a titolo di **proprietà**;

- in **leasing**;

- realizzati mediante **appalto**;

- realizzati in **economia**.

### **Beni esclusi**

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente;

- i beni con coefficiente di **ammortamento fiscale inferiore al 6,5%**;

- i **fabbricati** e le **costruzioni**;

- i beni di cui all'allegato 3 della Legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali o dagli stabilimenti balneari e termali, condutture utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario; aerei completi di equipaggiamento);

- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

### Costo agevolabile

Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'[art. 110, comma 1, lett. b\), del TUIR](#). Pertanto, ai fini dell'agevolazione, rilevano anche gli **oneri accessori** di diretta imputazione, per la cui individuazione occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel [Principio contabile OIC 16](#), indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa. Si tratta dei costi di progettazione, trasporto, installazione, montaggio, messa a punto ecc.

Il costo deve essere assunto al **lordo** di eventuali **contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il **costo** sostenuto dal **locatore** per l'acquisto dei beni.

### Beni di costo inferiore a 516,46 euro

Sono ammessi al credito d'imposta anche i beni materiali strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Tali beni concorrono alla determinazione del credito d'imposta indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento o di procedere all'ammortamento dello stesso.

Tra gli **oneri accessori** agevolabili rientrano i costi relativi alle **piccole opere murarie**, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale.

### Attrezzature e accessori

Sono altresì agevolabili le attrezzature e gli accessori, purché siano assolutamente **necessari** per il **funzionamento del bene principale** e ne costituiscano normale dotazione. Come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le attrezzature e gli accessori si possono considerare "normale dotazione" nel **limite del 5%** del costo del **bene principale**. Resta ferma la facoltà per l'impresa di applicare l'agevolazione sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l'importo che eccede il limite del 5% del costo. Tuttavia, in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione ([Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 152/E/2017](#)).

#### APPROFONDISCI SU **One FISCALE**

- [Credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi 2021 - Industria 4.0](#), Inquadramento
- [Credito d'imposta investimenti "Transizione 4.0" – dal 2022](#), Strumenti utili
- [Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\)](#), Inquadramento
- [Credito d'imposta 4.0: nuove percentuali e relativi oneri documentali](#), di Simona Reggiani
- ["Decreto Aiuti": tutte le novità della legge di conversione](#), di Saverio Cinieri



Qual è la misura dell'agevolazione?

Le aliquote agevolative sono **differentiate** a seconda della tipologia di investimenti.

#### **Misura del credito di imposta per investimenti in beni materiali 4.0**

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della legge di Bilancio 2017 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del (articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020):

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

#### **Massimale di spesa**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2022, il massimale di spesa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 si riferisce alla **singola annualità** e non all'intero triennio. Pertanto, il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel **triennio 2023 - 2025** è pari a **60 milioni** di euro.

#### **Leggi anche**

Crediti d'imposta: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022

#### **Misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0**

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all'Allegato B della legge di Bilancio 2017, il **credito d'imposta è riconosciuto** nella misura del:

- **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020);
- **10% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1058-ter, legge n. 178/2020).

#### **Come si individua il momento di effettuazione dell'investimento?**

Per **determinare** correttamente le **aliquote agevolative** applicabili occorre individuare il **momento di effettuazione dell'investimento**.

A tal fine, indipendentemente dal regime contabile adottato, devono essere sempre considerate le regole generali della competenza previste dall'articolo 109 del TUIR, ai sensi del quale:

- per l'**acquisto di beni mobili**, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i **beni acquisiti** con contratti di **leasing**, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto);
- per i **beni realizzati** mediante un **contratto di appalto a terzi**, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di

avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;

- per i **beni realizzati in economia**, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.

## Come si utilizza il credito d'imposta?

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione n. 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione n. 68/E/2021:

- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020";

- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - articolo 1, comma 1058, L. 178/2020.

### Mancato utilizzo della quota annuale

Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

### Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Al **credito d'imposta** non si applica:

- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;

- il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000;

- il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010.

### Irrilevanza fiscale

Il **bonus**:

- **non concorre** alla formazione del **reddito imponibile** né della base imponibile **Irap**;

- **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all'art. 61 ed all'art. 109, comma 5, del TUIR);

- deve essere **indicato** nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

### Interconnessione

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

- **scambi informazioni** con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo,

altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

- sia **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.

## Quali sono i nuovi obblighi di comunicazione previsti dal D.L. n. 39/2024 per la fruizione dei crediti d'imposta?

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il D.L. 39/2024 (entrato in vigore il 30 marzo 2024) ha introdotto l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Modalità e termini di invio della comunicazione sono stati definiti dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.

È possibile predisporre ed inviare tali comunicazioni tramite il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

La richiesta di compensazione va inviata:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;

- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Dal 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale.

Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, è possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.

Il modello di comunicazione è composto da:

- **Frontespizio**, nel quale vanno riportati i dati identificativi dell'impresa e l'indicazione che si tratta di una comunicazione preventiva o di completamento;

- **Sezione A**, nella quale riportare i dati e le informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A, legge di Bilancio 2017, quali: il periodo di effettuazione degli investimenti, le tipologie di investimenti effettuati, i costi agevolabili e il credito d'imposta spettante, con l'indicazione della ripartizione annuale delle compensazioni;

- **Sezione B**, analoga alla precedente, ma specificamente predisposta per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B, legge di Bilancio 2017.

Sui moduli deve essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (<https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Le imprese, che hanno validamente inviato la prescritta comunicazione, a seguito della riattivazione dei codici tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E/2024, possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta indicando nel modello F24 i codici tributo 6936 e 6937 e come "anno di riferimento" l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.



Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Mimit all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

### **Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni?**

Il **credito d'imposta** è cumulabile con **altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i medesimi costi, **a condizione** che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al riguardo, nella **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021** viene chiarito che il beneficio risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta, possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Il credito di imposta, invece, **non è cumulabile** con il **credito di imposta Transizione 5.0**, istituito dall'**articolo 38 del D.L. n. 19/2024**.

### **Quale documentazione è necessaria per fruire del credito di imposta?**

I **soggetti beneficiari** del credito d'imposta devono conservare, pena la decadenza dall'agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

#### **Dicitura in fattura**

Le **fatture** (sia d'acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili, pena la revoca dell'agevolazione.

In caso di documenti già emessi, che siano sprovvisti della corretta indicazione normativa, è possibile procedere alla loro regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, come indicato dall'**Agenzia delle Entrate** nelle **risposte agli interpelli n. 438** e n. **439** del 5 ottobre 2020, nel caso di fatture cartacee, l'acquirente riporta il riferimento alle norme agevolative sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. Nel caso di fatture elettroniche, l'acquirente può stampare la fattura apponendovi in modo indelebile il riferimento normativo e conservarla ai sensi dell'**art. 39 del DPR n. 633/72** oppure, in alternativa, può realizzare un'integrazione elettronica, da unire alla fattura originale e conservare insieme alla stessa, e inviare tale documento sottoforma di autofattura allo SDI secondo le modalità previste per l'inversione contabile.

#### **Leggi anche**

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: come regolarizzare la fattura](#)

#### **Perizia, attestato di conformità, autodichiarazione**

Le imprese devono produrre una perizia asseverata rilasciata da un **ingegnere** o da un **perito industriale** iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli **Allegati A e B della Legge n. 232/2016** e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con riferimento al settore agricolo, il **Decreto Sostegni ter** (art. 10 ter del **D.L. n. 4/2022**, convertito nella **Legge n. 25/2022**) ha stabilito che la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un **dottore agronomo o forestale**, da un **agrotecnico laureato** o da un **perito agrario**

**laureato.**

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'impresa può produrre, anziché la perizia o l'attestato di conformità, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del [DPR n. 445/2000](#).

#### **Quando scatta il recupero del credito di imposta?**

Se l'impresa, **entro il 31 dicembre** del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (periodo di sorveglianza), **cede a titolo oneroso** il bene agevolato ovvero lo trasferisce a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Non comporta la rideterminazione il furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, poiché indipendente dalla volontà del beneficiario ([Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2021](#)).

Come chiarito nella risposta ad [interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 259 del 19 aprile 2021](#), l'utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del territorio dello Stato non configura un'ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.

In caso di **rideterminazione del credito d'imposta**, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

#### **Investimenti sostitutivi**

La **rideterminazione** del credito d'imposta è **esclusa** in caso di **investimenti sostitutivi dei beni materiali 4.0**, per i quali resta ferma l'applicazione dell'[articolo 1 comma 35 della Legge di Bilancio 2018 \(Legge n. 205/2017\)](#), secondo cui se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall'allegato A della legge di Bilancio 2017;
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste per l'investimento originario.

Qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, sempre che ricorrano le predette condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).